

ATTO DI RICOGNITORIO DELLA ASSOCIAZIONE

"BANDA VINCENZO BELLINI - ZOLA PREDOSA"

Oggi 13 ottobre 2015 alle ore 20,00 in Zola Predosa (BO) Via Dell'Abbazia, 4 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci del menzionato sodalizio per discutere e deliberare sul seguente o. d. g. :

1. Atto ricognitorio e statuto dell'associazione;
2. Cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.

Drusiani Pietro nato a Bologna il 08/06/1938, residente a Zola Predosa via dei Theodoli, 13 – C. F. DRSPTR38H08A944L

Guicciardi Silvano nato a S. Agata Bolognese (BO), residente a Zola Predosa in Via Risorgimento , 139 - C. F. GCCSVN32D28I191N;

Grandi Mattia nato a Bologna il (BO), residente a Zola Predosa in Via Risorgimento , 312 - C. F. GRNMTT90H11A944Q

I presenti dichiarano preliminarmente che, sotto la denominazione "BANDA VINCENZO BELLINI - ZOLA PREDOSA" insieme ad altre persone, hanno di fatto operato in modo organizzato come gruppo di volontari fin dal 1996 nell'ambito dell'oggetto sociale di cui appresso pur in mancanza di un formale atto costitutivo di associazione.

Essi pertanto ratificano l'operato di chi a nome dell'associazione e pur in assenza di una sua formalizzazione, ha finora agito ed esprimono la volontà che l'attività a svolgersi di cui appresso ne costituisca l'ideale e sostanziale continuazione.

Ciò detto presiede la riunione il sig. Drusiani Pietro che, confortato dall'archivio storico del sodalizio, ne narra la storia, avendo particolare riguardo al momento della nascita del medesimo, ai motivi ed ai principi informativi che hanno portato alla sua fondazione ed hanno regolato e caratterizzato lo svolgimento della vita sociale della libera associazione.

Il sig. Drusiani descrive che a partire dal 1996 il gruppo dei volontari dette vita, sotto la guida del maestro Guicciardi Silvano, al corpo bandistico denominato "Banda Vincenzo Bellini – Zola Predosa" per continuare la tradizione bandistica cittadina, mediante:

- la promozione e lo svolgimento di corsi musicali;
- la formazione permanente dei soci musicisti con prove serali e settimanali;
- iniziative di sensibilizzazione con pubbliche manifestazioni di musica bandistica;
- iniziative culturali e ricreative.

L'associazione aderì fin dal 1997 alla Associazione Regionale delle Bande Musicali, partecipando alle diverse iniziative promosse dalla stessa; corsi per maestri e il concorso annuale "W i flicorni" conseguendo sempre, gli allievi, numerosi successi. Per lo svolgimento del corso bandistico sono sempre stati ottenuti i benefici della L. R. 13. L'associazione fin dalla sua costituzione ha stipulato una convenzione con l'Amministrazione comunale ancora in vigore a sostegno dell'attività.

Le attività intraprese sono ancora in essere.

Terminata la descrizione storica relativa alla costituzione ed alla vita organizzativa dei volontari:

- preso atto che non sono mutate le ragioni fondamentali dell'associazione, della continuità storica della sua esistenza, della persistenza ininterrotta del tessuto sociale del sodalizio, della vita interna ed esterna dello stesso dal momento della sua fondazione ad oggi;

Enrico Piro Cappi

Drusiani Pietro
Guicciardi Silvano
Grandi Mattia
Enrico Piro Cappi
Saverio Mazzoni

- della legittimazione degli attuali organi direttivi direttamente derivata attraverso i mesi dai primitivi organismi nati con la costituzione dell'organo stesso;
- richiamandosi ai principi del volontariato sociale, culturale e solidaristico;
- riconfermando detti principi, che sono rimasti sostanzialmente immutati attraverso gli anni e che hanno contraddistinto l'operare e la vita stessa del sodalizio; tuttora presenti e fondamentali per l'esistenza e la ragione d'essere dell'Associazione.
- I presenti all'unanimità decidono di ricomprendere e rinnovare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2720 Cod. Civ. tali principi in un nuovo statuto aggiornato che viene oggi proposto ai Soci e di cui il Presidente da lettura .
- L'Associazione assume la denominazione di "Banda Vincenzo Bellini – Zola Predosa" e ha sede legale in Zola Predosa in viale dell'Abbazia, 4 .
- L'assemblea su proposta del presidente, rilevato che gli scopi e le finalità contemplate nello statuto di cui si è data lettura risultano conformi agli scopi ed alle finalità per cui l'Associazione fu costituita, approva, dopo breve discussione all'unanimità lo statuto che si allega al presente atto quale parte integrante.
- In merito al punto 2 dell'ordine del giorno i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo risultano i seguenti:
- Drusiani Pietro - Presidente
- Guicciardi Silvano - Consigliere anziano
- Grandi Mattia – Consigliere

Si da atto che il presente Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino al 30 aprile 2016
Non essendovi null'altro da deliberare, alle ore 22, l'Assemblea viene sciolta

I SOCI

Nome	Nascita	Data	Residenza	Via	CF + firma
Drusiani Pietro	Bologna	08/06/'38	Zola Predosa	Theodoli, 13	DRSPTR38H08A944L <i>Pietro Drusiani</i>
Guicciardi Silvano	S. Agata	28/04/'32	Zola Predosa	Risorgimento, 139	GCCSVN32D281191M <i>Silvano Guicciardi</i>
Grandi Mattia	Bologna	<i>data</i> 11/06/1990	Zola Predosa	Risorgimento, 312	GRNMTT90H11A944O <i>Grandi Mattia</i>
Tamarri Rina	Castel di Casio	01/02/1944	Valsamoggia	M. Teresa, 1	TRRRNI44B41P969P <i>Rina Tamarri</i>
Paolazzi Tullio	Faver TN	22/06/1950	Bologna	Mameli, 10	PLZTLL05H22D516K <i>Tullio Paolazzi</i>
Magnoni Samuele	Bologna	31/12/1993	Zola Predosa	Alfieri, 1	MGNSML93T31A944K <i>Samuele Magnoni</i>
Mioli Davide	Bologna	06/12/'66	Valsamoggia	Bortolani, 1/c	MLIDVD66T06A944S <i>Davide Mioli</i>
Rabbi Claudio	Bologna	<i>13/05/1953</i>	Bologna	Galletti, 8	RBBCLD53E A944H <i>Claudio Rabbi</i>



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
 Registrato il 17 6 OTT. 2015 al n. 6666
 pagato € 200,00
 (per) duecento Euro

Claudio Rabbi

Samuele Magnoni

Amici: Siboni

Televoto: Dini

Blancani: Grandi

Q

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BANDA VINCENZO BELLINI – ZOLA PREDOSA"

" DENOMINAZIONE – SEDE"

Art. 1 - E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una Associazione di Promozione Sociale operante nei settori ricreativo, culturale e solidaristico, che assume la denominazione "BANDA VINCENZO BELLINI – ZOLA PREDOSA"

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Zola Predosa BO, in Viale dell'Abbazia, n° 4 .

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. La sua durata è illimitata.

SCOPO – FINALITÀ

art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, solidaristiche, in particolare, per mantenere viva e continuare la tradizione bandistica esistente a Zola Predosa e curare la formazione musicale dei soci e allievi di qualsiasi età, affinché l'istituzione abbia continuità nel tempo. A tale scopo l'associazione intende svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- Organizzare corsi musicali, teorici e pratici, per strumenti bandistici (strumenti ad ancia, ottoni e percussioni);
- Partecipare a manifestazioni pubbliche (concerti ecc.);
- Organizzare iniziative culturali e ricreative;
- Promozione di attività musicali con impiego degli strumenti musicali;
- Iniziative di sensibilizzazione musicale di tipo bandistico;

L'Associazione può collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, per lo svolgimento delle attività ed il perseguimento finalità statutarie.

SOCI

art. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

art. 4 - Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiese l'adesione. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

art. 5 - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatari.

art. 6 - I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intransmissibili e non rivalutabili.

Samuele Magnoni

Dalla Fabozzi

Panzeri Grandi

Zaveri

Com. ed. S. A. mer

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

art. 8 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o diverso termine stabilito per la corresponsione comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata AR. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

art. 10 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

art. 11 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, organo facoltativo.



Grandi N. Cozzari De Amicis Sverino

*Samuele Magnoni
Luca Pellegrini
Domenico*

ASSEMBLEE

art. 13 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

art. 14 - L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo ed eventuale azione di revoca di tale organo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- g) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- h) delibera su ogni questione proposta dal Comitato Direttivo.

art. 15 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

art. 16 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso scritto, anche per posta elettronica, inviato almeno 7 giorni prima della seduta adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

art. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal consigliere più anziano o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Samuele Magnoni

Federico Pizzani

Gianfranco Gombi

Giuseppe M. Sica

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 18 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo fax o mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

art. 19 - In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, lo presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni, spetta al consigliere più anziano di età convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

art. 21 - Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

art. 22 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Samuele Magnoni
Eulio Polignani
Gianni
Carverri
Emilio Simeoni

SCIOGLIMENTO

art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

art. 24 - La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

NORMA FINALE

art. 25 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile la legge 383/2000 e le disposizioni di legge vigenti.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

E el allegato dell'atto
registrato al N. 6666 serie 3

Samuele Magnoni
Attilio Foglietti
Antonio Grandi
Roberto Conzatti
Paolo Amadori
Stefano Sironi